

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BANFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1961

Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dispone all'ultimo comma che « i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione del personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno ».

Questa norma, che non figurava nel testo del disegno di legge del Governo, fu introdotta dalla 10^a Commissione del Senato come si rileva dalla relazione dell'onorevole senatore Pezzini.

Le ragioni che indussero la 10^a Commissione ad apportare il citato emendamento furono quelle di limitare, nel caso di licenziamento per riduzione di personale, la discriminazione fra lavoratore e lavoratore ed i licenziamenti non giustificati da reali esigenze produttive dell'azienda.

Orbene, la norma sopra richiamata non ha mai trovato attuazione, nè in pratica può trovare applicazione, poichè l'Ufficio di collocamento non è in grado di tenere uno schedario dei lavoratori licenziati per riduzione del personale dalle singole aziende nè i lavoratori licenziati possono control-

lare se l'azienda che li ha licenziati faccia richieste numeriche o nominative di personale entro l'anno dal licenziamento.

Per i motivi esposti la norma di legge non trova applicazione il che ovviamente è contrario ai principi generali di diritto.

Si tratta, in siffatta situazione, di vedere come fare perchè la norma legislativa possa essere osservata e fatta osservare dagli Uffici di collocamento ai quali spetta il compito di attuare il precetto legislativo.

Poichè si tratta semplicemente di applicare la legge potrebbe essere sufficiente una circolare ministeriale contenente istruzioni agli Uffici di collocamento, ma poichè occorre imporre ai datori di lavoro un obbligo, pare al proponente che si renda necessaria l'approvazione di una disposizione legislativa che viene qui formulata e che imponga ai datori di lavoro richiedenti assunzioni di lavoratori, di indicare, all'atto della richiesta i nominativi che entro l'anno precedente, siano stati licenziati per riduzione del personale, onde l'Ufficio di collocamento

competente a soddisfare le richieste possa applicare la disposizione sulle precedenza anche per quanto riguarda il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge in esame.

Si tratta in sostanza non di modificare la legge o di introdurre una nuova norma, ma semplicemente di completare una norma legislativa che, così com'è formulata, non ha potuto trovare applicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso:

« Nella richiesta di cui all'articolo 13 della presente legge sia che si tratti di richiesta numerica, sia che si tratti di richiesta nominativa, il richiedente deve indicare nominativamente con la relativa qualifica i lavoratori licenziati per riduzione del personale entro l'anno precedente alla richiesta stessa ».